

PROTOCOLLO D'INTESA

per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale

tra

l'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato Istat), con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n. 16, nella persona del Presidente, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto;

il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale, con sede in Roma in Via Tuscolana, n. 1556, nella persona del Direttore del Servizio, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento;

il Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, Viale Romania, n. 45, nella persona del Capo del II Reparto del Comando generale, domiciliato per la carica presso la sede del Comando Generale;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con sede in Roma, Via Giuseppe Caraci, n. 36, nella persona del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale;

la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con sede in Roma, Via Parigi, n. 1, nella persona del Presidente, domiciliato per la carica presso la sede della Conferenza;

l'Unione delle Province d'Italia (di seguito denominata UPI), con sede in Roma, Piazza Cardelli, n. 4, nella persona del Presidente, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione;

l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (di seguito denominata ANCI), con sede in Roma, Via dei Prefetti, n. 46, nella persona del Presidente, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione;

PREMESSO

- che il precedente Protocollo di intesa, dal quale il presente accordo deriva, tra Istat, Ministero dell'interno, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ANCI e UPI per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale, è stato approvato in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, Repertorio atti n. 2/CU del 20 gennaio 2016 e siglato dai firmatari in data 6 aprile 2016;

- che il Protocollo di intesa per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale, in vigore dal 6 aprile 2016, di durata quadriennale, in virtù del Decreto legge n. 18, "Cura Italia", del 17 marzo 2020, contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", con particolare riferimento all'Art. 103 "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza", è stato prorogato al 15 giugno 2020;
- che l'art. 32, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 affida al Ministero dei Lavori Pubblici, oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il compito di definire il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
- che ai sensi dell'art. 32, comma 3, della citata legge n. 144/1999 il suddetto Piano Nazionale della Sicurezza Stradale deve essere approvato dal CIPE e aggiornato ogni tre anni, o quando fattori particolari ne motivino la revisione;
- che il CIPE, con delibera n. 100 del 29 novembre 2002, ha approvato il "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie" per il biennio 2002-2003 (di seguito denominato "**Piano**"), ed il primo Programma Annuale di Attuazione del suddetto Piano nazionale (di seguito denominato "**Programma del 2002**"); successivamente il CIPE - ha adottato con delibera n. 81 del 13 novembre 2003 il secondo Programma Annuale di Attuazione (di seguito denominato "**Programma del 2003**"), con delibera n. 143 del 21 dicembre 2007 il terzo Programma Annuale di Attuazione (di seguito denominato "Programma del 2007"), nonché con delibera n. 108 del 18 dicembre 2008, il quarto e il quinto Programma Annuale di Attuazione (di seguito denominati "**Programma del 2008**") del citato Piano nazionale;
- che il **Programma del 2002** individua linee di azione tese a determinare direttamente una riduzione del numero delle vittime degli incidenti stradali e linee di azione che tendono a rafforzare e riorganizzare le strutture e gli strumenti di governo della sicurezza stradale in generale;
- che il **Programma del 2002**, al punto 3.10, individua tra i campi di intervento prioritari, la creazione di centri (di seguito denominati "centri di monitoraggio") di pianificazione, programmazione, monitoraggio e gestione, di livello regionale, provinciale e comunale, che possano contribuire a migliorare la completezza, l'esattezza e la puntualità della rilevazione degli incidenti stradali sulla rete stradale urbana ed extraurbana, che contribuiscano inoltre all'analisi dei fattori di rischio;
- che il **Programma del 2003**, al punto 1.1.3, prevede la gestione del programma in modo congiunto dal Governo nazionale, dai Governi regionali, dalle Province e dai Comuni, attraverso allocazione di risorse su scala regionale e su scala nazionale;

- che il **Programma del 2003** al punto 2.3.1, ribadisce, tra i campi di intervento, la creazione dei centri di pianificazione, programmazione, monitoraggio e gestione di livello provinciale e comunale dedicati esclusivamente al miglioramento della sicurezza stradale, al punto 4, “attuazione del piano nazionale in ambito regionale”, prevede risorse da destinare alla creazione e/o al rafforzamento dei centri di monitoraggio e governo della sicurezza stradale di livello regionale; al punto 5, relativo all’attuazione del piano in ambito nazionale”, prevede cofinanziamenti riservati a Regioni, Province e Comuni;
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha cofinanziato, nell’ambito del - **Programma del 2003**, la realizzazione ed il funzionamento dei Centri di Monitoraggio Regionali da parte delle Regioni mediante i contributi pluriennali diretti di cui al decreto interministeriale del 28 settembre 2009;
- che nell’ambito del **Programma 2008**, le Regioni che non hanno avuto accesso ai finanziamenti per la realizzazione dei Centri di Monitoraggio Regionali previsti nel 2° Programma annuale di attuazione (Programma del 2003), possono dedicare non più del 30% dei fondi loro assegnati per la realizzazione di un centro di monitoraggio e governo della sicurezza stradale di livello regionale;
- che nel documento “**Piano Nazionale della Sicurezza Stradale con Orizzonte 2020**”, da sottoporre all’approvazione del CIPE e che aggiorna il “Piano”, nell’ambito della linea strategica capacità di monitoraggio e governance, si prevede che i Centri di monitoraggio regionali costituiscano una delle strutture del sistema di gestione della sicurezza stradale;
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione alle esigenze connesse con i propri compiti istituzionali di governo e coordinamento delle politiche in materie di sicurezza stradale deve disporre dei dati di incidentalità in modo tempestivo e completo;
- che l’art. 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “*Disposizioni in materia di sicurezza stradale*”, stabilisce che, ferme restando le competenze dell’Istat e dell’Automobile Club d’Italia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all’incidentalità stradale, da parte delle Forze dell’ordine e degli enti locali, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini dell’aggiornamento degli archivi previsti dagli artt. 225 e 226 del d.lgs. n. 285/92;
- che ai sensi dell’art. 11 comma 3 del d.lgs. n. 285/92 il Ministero dell’Interno provvede al coordinamento dei servizi di Polizia Stradale da chiunque espletati e per il cui esercizio deve disporre tempestivamente dei dati dell’incidentalità sia a livello locale che nazionale;

- che la centralità del ruolo assunto dalle Regioni, soprattutto in relazione alle competenze derivanti dal Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, crea la necessità che queste dispongano di informazioni sempre più aggiornate, affidabili e tempestive;
- **che le Amministrazioni regionali e gli Enti locali sono fortemente interessati allo studio della sinistrosità stradale** al fine di definire politiche preventive della sicurezza stradale che riducano le conseguenze negative del fenomeno, nonché per programmare, ciascuno nel proprio ambito, gli interventi tecnici in materia di viabilità;
- **che per tali finalità le Regioni e gli Enti locali possono avere necessità di disporre di informazioni ulteriori rispetto a quelle attualmente rilevate dall'Istat**, fatto salvo il rispetto delle esigenze conoscitive, del calendario delle operazioni, del contenimento della pressione statistica e, più in generale, dei requisiti qualitativi dell'indagine definiti a livello nazionale;
- che appare opportuno soddisfare le esigenze informative specifiche delle Regioni e degli Enti locali attraverso **un Protocollo d'intesa volto a integrare e revisionare, l'attuale rilevazione degli incidenti stradali condotta dall'Istat** e a stabilire modalità di collaborazione tra l'Istat, le Regioni, gli Enti locali e gli altri soggetti coinvolti nella rilevazione, per la gestione del flusso informativo in tutte le sue fasi e il miglioramento della tempestività e della qualità dell'informazione prodotta;
- che sono tuttora vigenti convenzioni stipulate tra l'Istat e le Province Autonome di Bolzano e Trento volte a consentire agli Enti locali una gestione diretta del dato rilevato attraverso il modello di rilevazione "Incidenti stradali", in conformità al Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018), con particolare riguardo alla nomina del Responsabile del trattamento (art. 28 Reg. UE 2016/679);
- che è comune interesse delle Parti salvaguardare gli assetti organizzativi costituiti in base alle predette convenzioni;
- che il presente Protocollo potrà essere integrato da successivi atti per una puntuale definizione di modalità, tempi e criteri di validazione dei dati e/o da accordi a livello regionale e provinciale, per salvaguardare specifiche esigenze delle organizzazioni locali;
- che la legge 7 aprile 2014, n. 56 detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

CONSIDERATO

- che Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, in attuazione dei Programmi annuali di attuazione del 2002 e del 2003 citati in premessa, hanno il compito di istituire centri di monitoraggio regionali e locali, nonché organismi che soddisfino le esigenze informative indicate come prioritarie dal Piano;
- che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, l'Istat provvede all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;
- che l'Istat è titolare della rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone, codice IST-00142, inserita nel Programma statistico nazionale 2017-2019 - Aggiornamento 2018-2019;
- che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del citato d.lgs. n. 322/1989, per lo svolgimento dei propri compiti l'Istat può instaurare rapporti contrattuali e convenzionali con enti pubblici e privati e società;
- che l'Istat conduce la rilevazione con la compartecipazione dell'Automobile Club d'Italia (ACI), in conformità al Protocollo di intesa sottoscritto dai due enti - Protocollo di Intesa siglato nell'aprile 2017 e in vigore fino al 31/12/2020, Repertorio Istat - N. 58 del 17/7/2017; nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018), con particolare riguardo alla nomina del Responsabile del trattamento (art. 28 Reg. UE 2016/679);
- che gli Uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale ai sensi del d.lgs. n. 322/1989 sono responsabili degli adempimenti statistici di competenza delle amministrazioni di appartenenza e hanno tra i propri compiti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo, quello di collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;
- che appaiono opportune forme di riorganizzazione della rilevazione sull'incidentalità volte a soddisfare specifiche esigenze informative;
- che è necessario prefigurare un quadro strategico che eviti sovrapposizioni e duplicazioni delle informazioni statistiche e sovraccarichi negli oneri di risposta e che consenta di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e umane disponibili;
- che il trattamento di dati personali per scopi statistici deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di tutela del segreto statistico (art. 9 del d.lgs. n. 322/1989) e di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come da ultimo modificato e integrato dal d.lgs. n. 101/2018, Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale - all. A.4 al d.lgs. n. 196/2003);

che l'Istat intende confermare le convenzioni stipulate con le Province Autonome di Bolzano e Trento;

- che le attività definite nelle convenzioni già stipulate dall'Istat con Province appartenenti alle Regioni che partecipano alla rilevazione saranno armonizzate con quelle previste dal presente Protocollo, anche con eventuale rinegoziazione;
- che ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 la Conferenza Unificata, nella seduta del 18 giugno 2020, ha approvato il testo del presente Protocollo.

SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PROTOCOLLO

Art. 1 (Obiettivi)

1. Il presente Protocollo ha lo scopo di definire le modalità organizzative della rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone. Il disegno organizzativo della rilevazione recepisce le soluzioni sperimentate con esito positivo in esecuzione del **Protocollo di intesa stipulato dalle Parti il 13 dicembre 2007**, consolidate con il successivo **Protocollo di intesa del 6 luglio 2011** - rinnovato per un ulteriore anno il 6 febbraio 2015 -, e con il **Protocollo di intesa del 6 aprile 2016**, in attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali, con l'obiettivo di migliorare la tempestività e la qualità delle informazioni sull'incidentalità stradale, anche al fine di fornire un quadro idoneo a soddisfare le esigenze conoscitive delle Amministrazioni centrali dei diversi livelli territoriali e dei centri di monitoraggio regionali e locali previsti dal Piano Nazionale di Sicurezza Stradale e dai relativi Programmi di attuazione, i quali opereranno con il supporto degli Uffici di statistica e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT) locali.
2. Le Parti si impegnano a ridefinire, nel caso di entrata in vigore dell'art.56 della legge 29 luglio 2010, n.120, l'architettura complessiva della rilevazione statistica degli incidenti stradali delineata dal presente Protocollo e i rispettivi compiti, attraverso la sottoscrizione di un nuovo Protocollo.
3. Le Regioni che, al momento della sottoscrizione del presente atto, hanno aderito ai Protocolli di intesa richiamati al comma 1 e operano mediante decentramento delle attività di raccolta dei dati e di monitoraggio per la rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone, in ordine di adesione, sono: Toscana, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Veneto, Liguria, Calabria e Lazio. In corso di approvazione il progetto per l'adesione al Protocollo della Regione Sardegna.

4. Con il presente Protocollo si disciplina l'adesione al modello organizzativo decentrato della rilevazione di cui al comma 1 di nuove Regioni, nonché di Comuni capoluogo di provincia, di Comuni con più di cinquantamila abitanti, delle Città metropolitane e delle Province, attraverso la presentazione di un progetto di organizzazione delle attività connesse al processo di produzione dei dati relativi al proprio ambito territoriale.

Art. 2

(Modalità di adesione delle Regioni)

1. Ai fini della partecipazione al presente Protocollo, le Regioni che decidano di aderire presentano all'Istat un progetto in merito all'organizzazione delle attività connesse al processo di produzione dei dati relativi al proprio ambito territoriale, acquisito il parere positivo delle Associazioni degli Enti locali del proprio territorio. Il progetto dovrà anche indicare le misure che si prevede di adottare per assicurare la protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e decreto legislativo n.196/2003 come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018) e precisare il ruolo e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nelle attività decentrate di raccolta e di monitoraggio dei dati svolte per conto dell'Istat.
2. L'adesione al Protocollo da parte delle Regioni e il conseguente impegno ad avviare una gestione decentrata di tutte le fasi della rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone saranno vincolati al rispetto dei livelli soglia fissati per i parametri di qualità, tempestività e copertura, di cui al successivo art. 5.
3. Il rispetto dei livelli soglia indicati al comma precedente da parte delle Regioni che manifestano volontà di adesione al presente Protocollo verrà valutato dall'Istat attraverso una verifica degli standard di copertura, tempestività e qualità dei dati inviati nel primo trimestre e successivamente dei dati inviati nel secondo trimestre.
4. Spetta all'Ufficio di statistica della Regione dare attuazione al Protocollo nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Art. 3

(Modalità di adesione dei Comuni capoluogo di provincia, dei Comuni con più di cinquantamila abitanti, delle Città Metropolitane e delle Province)

1. Ai fini della partecipazione al presente Protocollo, i Comuni capoluogo di provincia, i Comuni con più di cinquantamila abitanti, le Città Metropolitane e le Province che decidano di aderire presentano all'Istat, acquisito il parere positivo delle Associazioni degli Enti locali del proprio territorio, un apposito progetto in merito all'organizzazione delle attività connesse al processo di produzione dei dati relativi al proprio ambito territoriale. Il progetto dovrà anche indicare le misure che si prevede di adottare per assicurare la protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e decreto

legislativo n.196/2003 come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018) e precisare il ruolo e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nelle attività decentrate di raccolta e di monitoraggio dei dati svolte per conto dell'Istat.

2. L'adesione al Protocollo da parte degli enti di cui al presente articolo e il conseguente impegno ad avviare la gestione di tutte le fasi della rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone saranno vincolati al rispetto dei livelli soglia fissati per i parametri di qualità, tempestività e copertura di cui al successivo art. 5.
3. Il rispetto dei livelli soglia indicati al comma precedente da parte degli Enti di cui al presente articolo che manifestano volontà di adesione al presente Protocollo verrà valutata dall'Istat attraverso una verifica degli standard di copertura, tempestività e qualità dei dati inviati nel primo trimestre e successivamente dei dati inviati nel secondo trimestre.

Art. 4

(Avvio delle attività decentrate di raccolta e monitoraggio)

1. L'Istat, in qualità di titolare della rilevazione sulla incidentalità stradale con lesioni a persone (IST-00142) e sulla base delle valutazioni espresse dal Comitato di gestione previsto all'art. 6, consente alle Regioni e agli Enti di cui all'art. 3 che aderiscono al presente Protocollo l'avvio, nei rispettivi ambiti territoriali, delle attività decentrate di raccolta e monitoraggio dei dati sull'incidentalità stradale di cui all'art. 1.

Art. 5

(Requisiti di tempestività, qualità e copertura)

1. L'adesione al Protocollo, da parte delle Regioni o Enti locali che presenteranno uno specifico progetto in merito all'organizzazione delle attività connesse al processo di produzione dei dati relativi al proprio ambito territoriale, acquisito il parere positivo delle Associazioni degli Enti locali del proprio territorio, sarà vincolata al rispetto di requisiti relativi a tre principali aspetti (copertura, tempestività e qualità), individuati ai commi 5 e 6 del presente articolo.
2. Fermo restando quanto indicato agli articoli 2, comma 3, e 3, comma 3, l'Istat si riserva di verificare con continuità il rispetto dei livelli standard dei parametri richiesti per le Regioni e gli Enti di cui all'art. 3 che aderiranno al presente Protocollo.
3. Se le modalità organizzative indicate nel progetto presentato dalla Regione o dall'Ente di cui all'art. 3 che ha aderito al presente Protocollo, non risulteranno operative o i requisiti di copertura, tempestività e qualità richiesti non saranno rispettati, la rilevazione dei dati relativi all'ambito territoriale della Regione o dell'Ente inadempiente sarà effettuata dall'Istat secondo le procedure attualmente vigenti.

4. Le Regioni e gli Enti di cui all'art. 3 che aderiscono al presente Protocollo e attuano il modello organizzativo decentrato nei territori di rispettiva competenza devono garantire i seguenti requisiti:

a) Copertura

Si richiede che la copertura, in termini di numero di incidenti pervenuta, sia totale. Si richiede di effettuare un accurato monitoraggio degli incidenti rilevati per Organo di rilevazione (ad esclusione degli incidenti rilevati dalla Polizia di Stato e degli incidenti rilevati dall'Arma dei Carabinieri, che vengono inviati direttamente all'Istat, rispettivamente, dal Servizio Polizia Stradale tramite il Centro Elettronico della Polizia Stradale di Roma – Settebagni e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Operazioni – Sala Operativa).

b) Tempestività

La tempistica richiesta di invio dei dati all'Istat è a cadenza trimestrale alle date 15/5 per il primo trimestre, il 15/8 per il secondo, il 15/11 per il terzo, il 15/2 per il quarto e comunque il consolidato annuale (riferito all'anno precedente) entro il 31/5 di ogni anno.

Il dato inviato trimestralmente sarà da considerarsi come dato preliminare da aggiornarsi con le informazioni consolidate nelle fasi successive.

c) Qualità

Le variabili, sulle quali è stata effettuata l'analisi di qualità e considerate irrinunciabili sono:

- Data e Luogo dell'incidente;
- Organo di rilevazione;
- Natura dell'incidente;
- Tipologia dei Veicoli;
- Localizzazione: Tipo di strada e Numero o Denominazione strada, chilometri e metri (inserire per qualsiasi tipologia di strada, se indicato);
- Circostanza Veicolo A (almeno 1 veicolo deve essere presente).

5. Si richiede che le informazioni su "Data e Luogo dell'incidente", "Organo di rilevazione" e "Localizzazione" siano sempre indicate.

6. Si richiede che la variabile "Natura dell'incidente" presenti una percentuale di "non indicato" non superiore al 3%.

7. Si richiede che la variabile "Tipologia di veicolo" presenti una percentuale di "non indicato" non superiore allo 0,5% (almeno 1 veicolo, per definizione del campo di osservazione della rilevazione, deve essere coinvolto nell'incidente).

8. Si richiede che la variabile "Numero o Denominazione strada" presenti una percentuale di "non indicato" non superiore al 15%.

9. Si richiede che la variabile “chilometri e metri” collegata con la denominazione strada presenti in una percentuale di “non indicato” non superiore al 5%.
10. Si richiede che la variabile “Circostanza del veicolo A” presenti una percentuale di “non indicato” non superiore al 15%. (almeno 1 veicolo, per definizione del campo di osservazione della rilevazione, deve essere coinvolto nell'incidente).

Art. 6

(Comitato di gestione)

1. Per l'individuazione dei progetti da attivare e per la conseguente pianificazione delle attività, le Parti si avvalgono di un Comitato di gestione composto da:
 - 2 rappresentanti dell'Istat;
 - 2 rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome designati dalla Conferenza delle Regioni;
 - 2 rappresentanti delle Province designati dall'UPI;
 - 2 rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI;
 - 2 rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - 1 rappresentante del Ministero dell'interno - Servizio Polizia Stradale;
 - 1 rappresentante dell'Arma dei Carabinieri.
2. Per ciascuna istituzione è prevista la nomina di membri supplenti.
3. I nominativi dei componenti del Comitato, effettivi e supplenti dovranno essere comunicati per iscritto all'Istat entro 30 giorni dalla data di stipula del presente Protocollo.
4. Alla presidenza del Comitato si alternano, con cadenza semestrale, un rappresentante delle Regioni ed un rappresentante dell'Istat. Per il primo semestre la presidenza è affidata ad un rappresentante dell'Istat. La segreteria del Comitato è assicurata dall'Istat.
5. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare a titolo gratuito, su richiesta anche di uno solo dei componenti, esperti nelle specifiche problematiche oggetto di trattazione.
6. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo richiedano almeno tre componenti.
7. Il Comitato ha il compito di:
 - (a) esprimere le proprie valutazioni relativamente all'adeguatezza delle proposte organizzative formulate dalle Regioni, ai sensi dell'art. 2, e dagli Enti di cui all'art. 3, ai sensi del medesimo art. 3, con particolare riferimento alle modalità tecniche di raccolta e di trasmissione dei dati. Spetta all'Istat autorizzare, laddove richiesto, il

- ricorso a sub-Responsabili del trattamento dei dati personali, secondo quanto precisato al successivo art. 10, comma 4, lett. h), nonché formulare eventuali osservazioni sulle misure in materia di protezione dei dati personali;
- (b) esprimere le proprie valutazioni in ordine ai criteri e alle operazioni di controllo ai vari livelli del flusso informativo, nonché ai criteri e alle operazioni per l'utilizzo dei dati provvisori per fini statistici relativamente agli ambiti istituzionali e territoriali dei soggetti di cui all'art. 11, commi 1 e 2, agli standard e ai formati ottimali per l'interscambio dei dati stabiliti dall'Istat;
 - (c) esprimere le proprie valutazioni sul contenuto informativo minimo del modello di rilevazione predisposto dall'Istat;
 - (d) approvare, dopo averne verificata la congruità, le integrazioni informative proposte dalle singole Regioni e dagli Enti che aderiscono al presente Protocollo. Nel caso in cui le integrazioni richieste comportino il trattamento di dati personali, la proposta dovrà precisare la base giuridica (norma di legge o di regolamento) che legittima la Regione o l'Ente a effettuarlo;
 - (e) decidere la costituzione di Gruppi di lavoro su specifiche problematiche o per particolari approfondimenti coinvolgendo anche Enti e strutture che non partecipano al presente Protocollo;
 - (f) promuovere azioni innovative volte al miglioramento della tempestività e della qualità dei dati raccolti, anche con riferimento all'integrazione dell'informazione proveniente da fonti diverse;
 - (g) studiare modalità e tempistiche per l'implementazione, a carattere sperimentale e compatibilmente con la disponibilità di strumenti e risorse per tutti i soggetti coinvolti, di nuove variabili utili per lo studio del fenomeno;
 - (h) su proposta di una delle parti, è possibile l'aggiornamento anche annuale, delle modalità organizzative di rilevazione degli incidenti stradali.

Art. 7

(Compiti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province)

1. I Comuni, le Città metropolitane e le Province, appartenenti alle Regioni che aderiscono al presente Protocollo trasmettono tempestivamente alle Regioni stesse i dati sull'incidentalità stradale rilevati, attenendosi alle modalità di trasmissione dei dati definite in attuazione del presente Protocollo, di cui all'art.2, comma 1.
2. I Comuni, le Città metropolitane e le Province aderenti al presente Protocollo ai sensi dell'art. 3, appartenenti a Regioni che non aderiscono al presente Protocollo trasmettono tempestivamente all'Istat i dati sull'incidentalità stradale rilevati, attenendosi alle modalità di trasmissione dei dati definite in attuazione del presente Protocollo, di cui all'art.3, comma 1.

3. Le Province Autonome di Trento e di Bolzano che hanno stipulato con l'Istat specifiche convenzioni aventi ad oggetto la rilevazione degli incidenti stradali, citate nelle premesse e nei considerato, trasmettono i dati informatizzati direttamente all'Istat secondo le modalità stabilite nella medesima convenzione.
4. Spetta all'Ufficio di statistica, ove costituito, dare attuazione al Protocollo nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza.
5. Rimangono invariate le attuali modalità di trasmissione da parte dei Comuni non aderenti al presente Protocollo, qualora appartenenti a Città metropolitane, Province o Regioni che non abbiano aderito al presente Protocollo.

Art. 8

(Compiti della Polizia Stradale)

1. Il Servizio Polizia Stradale, attraverso il Centro Elettronico della Polizia Stradale di Roma-Settebagni, provvede alla trasmissione all'Istat dei dati relativi agli incidenti stradali rilevati dalla Polizia di Stato per l'intero territorio nazionale.
2. Gli Uffici di statistica delle Regioni e degli Enti di cui all'art. 3 che aderiscono al presente Protocollo riceveranno direttamente dall'Istat, senza oneri aggiuntivi, i dati relativi all'incidentalità stradale avvenuta nel proprio territorio e rilevata da Uffici o Reparti della Polizia di Stato, in conformità all'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 322/1989.

Art. 9

(Compiti dei Carabinieri)

1. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, attraverso l'Ufficio Operazioni - Sala Operativa, provvede alla trasmissione all'Istat dei dati relativi agli incidenti stradali rilevati dai Comandi territoriali dell'Arma dei Carabinieri per l'intero territorio nazionale.
2. Gli Uffici di statistica delle Regioni e degli enti di cui all'art. 3 che aderiscono al presente Protocollo riceveranno direttamente dall'Istat, senza oneri aggiuntivi, i dati di cui al comma 1, relativi all'incidentalità stradale avvenuta nel proprio territorio, in conformità all'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 322/1989.

Art.10

(Protezione dei dati personali)

1. Titolare del trattamento dei dati personali relativi alla rilevazione nazionale sull'incidentalità stradale con lesioni a persone è l'Istat. Per le operazioni di trattamento dei dati personali effettuate, per conto dell'Istat, dagli Enti aderenti al presente

Protocollo, l'Istituto nomina quali responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, (di seguito Responsabili del trattamento):

- per le Regioni, il responsabile dell'Ufficio di statistica;
- per le Province che abbiano costituito l'Ufficio di statistica, il responsabile di tale ufficio; per le altre Province, sarà cura dell'Istat nominare la persona che verrà designata da ciascuna Provincia;
- per le Città metropolitane che abbiano costituito l'Ufficio di statistica, il responsabile di tale ufficio; per le altre Città metropolitane, sarà cura dell'Istat nominare la persona che verrà designata da ciascuna delle Città metropolitane;
- per i Comuni che abbiano costituito l'Ufficio di statistica, il responsabile di tale ufficio; per gli altri Comuni, sarà cura dell'Istat nominare la persona che verrà designata da ciascun Comune.

I rapporti tra l'Istat e i Responsabili del trattamento sono disciplinati dal presente articolo, in attuazione dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679.

2. Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente rilevati per soddisfare specifici interessi regionali o locali individuati ai sensi del precedente art. 6, comma 7, lett. d), è la Regione o l'Ente locale nel cui interesse i medesimi dati sono rilevati. L'esistenza di tale trattamento e la sua autonomia rispetto alla rilevazione nazionale sull'incidentalità stradale con lesioni di titolarità dell'Istat dovranno essere opportunamente rappresentate ai soggetti che forniscono i dati nonché agli interessati, ai quali dovranno altresì essere fornite le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Nel trattamento dei dati personali rientranti nell'ambito di esecuzione del presente Protocollo e connessi all'esecuzione della rilevazione nazionale sull'incidentalità stradale con lesioni a persone, le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101/2018, e alle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (all. A.4 al d.lgs. n. 196/2003) e di tutela del segreto statistico di cui all'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
4. Con riferimento al trattamento dei dati personali raccolti con il modello di rilevazione degli incidenti con lesioni a persone, effettuato per conto dell'Istat, ciascun Responsabile del trattamento dei dati personali di cui al comma 1, con riferimento al proprio ambito di competenza, adotta le garanzie e mette in atto le misure prescritte dalla normativa citata al comma 3, provvedendo in particolare a:
 - a) trattare i soli dati necessari per lo svolgimento delle attività specificate nel presente Protocollo e nel progetto di organizzazione delle attività connesse al processo di

- produzione dei dati relativi al proprio ambito territoriale presentato ai sensi dell'art. 2 o 3, per la durata delle stesse;
- b) trattare i dati nel rispetto della normativa citata al comma 3 e in conformità alle istruzioni contenute nel presente articolo e alle eventuali ulteriori documentate istruzioni impartite dall'Istat, per iscritto, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali;
- c) non utilizzare i dati di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità delle attività oggetto del presente Protocollo, e che abbia trattato per conto dell'Istat, per finalità amministrative o comunque diverse da quelle di cui alla precedente lett. a), pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art. 83 del Regolamento (UE) 2016/679;
- d) garantire la riservatezza dei dati, autorizzando al trattamento degli stessi con atto scritto, anche per categorie omogenee di incarico, tutte le persone coinvolte nelle attività di cui alla precedente lett. a):
- ✓ definendo, con il medesimo atto, l'ambito di trattamento autorizzato in relazione agli specifici compiti assegnati, in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
 - ✓ impartendo istruzioni sulle modalità con cui deve essere svolto il trattamento tenuto conto delle specificità dei compiti assegnati, con particolare riguardo al:
 - i) divieto di utilizzare i dati per finalità diverse dallo svolgimento dei propri compiti e di diffonderli o comunicarli a soggetti non autorizzati;
 - ii) obbligo di adottare misure e comportamenti adeguati a prevenire e ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso da parte di soggetti non autorizzati e di trattamento non consentito;
 - ✓ vigilando sul rispetto delle istruzioni impartite;
 - ✓ assicurando che le persone autorizzate a trattare i dati personali abbiano sottoscritto un impegno di riservatezza o siano soggetti ad un adeguato obbligo legale di riservatezza (es, segreto d'ufficio), anche per il periodo successivo all'effettuazione delle attività ad essi affidate.
- e) adottare, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio per i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, individuato tenuto conto della natura dei dati e del contesto del trattamento;
- f) assistere l'Istat nel dare riscontro alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679 nei termini prescritti all'art. 12 del medesimo Regolamento, fornendo, su richiesta dello stesso Istituto, le informazioni ritenute necessarie; nel caso in cui riceva direttamente la richiesta da un interessato, il Responsabile del trattamento provvede a inoltrarla all'Istat

tempestivamente, e comunque entro 3 giorni dal ricevimento, al Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto all'indirizzo:

responsabileprotezionedati@istat.it; tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto dell'Istat, contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679;

- g) avvalersi di ulteriori Responsabili del trattamento (nel seguito sub-Responsabili) esclusivamente previa autorizzazione dell'Istat, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679. A tal fine, l'esigenza di ricorrere ad uno o più sub-Responsabili dovrà essere espressamente evidenziata nel progetto di organizzazione delle attività connesse al processo di produzione dei dati relativi al proprio ambito territoriale presentato ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, specificando:

- ✓ l'identità dei sub-Responsabili e le attività di trattamento dei dati che ciascuno di essi dovrebbe svolgere;
- ✓ l'impegno a definire i rapporti tra Responsabile del trattamento e sub-Responsabile mediante apposito contratto o altro atto giuridico che, in conformità all'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679, imponga al sub-Responsabile i medesimi obblighi imposti al Responsabile del trattamento ai sensi del presente Protocollo e preveda l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni impartite dall'Istat.

Qualora il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti dell'Istat l'intera responsabilità di tali inadempimenti.

La sostituzione o l'integrazione dei sub-Responsabili individuati nel progetto di cui agli articoli 2 e 3 del presente Protocollo e già autorizzati dall'Istat dovrà essere oggetto di una nuova specifica autorizzazione.

- h) in caso di violazione dei dati personali (art. 33, comma 2, Regolamento (UE) 2016/679):

- ✓ informare tempestivamente, e comunque senza ingiustificato ritardo, l'Istat (responsabileprotezionedati@istat.it) di ogni violazione;
- ✓ individuare e adottare, in collaborazione con l'Istat, le misure necessarie a porre rimedio alla violazione dei dati personali o ad attenuarne gli effetti negativi per gli interessati;
- ✓ assistere l'Istat nell'ottemperare agli obblighi di notifica di tale violazione al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare fornendo, su richiesta dello stesso Istituto, le informazioni e la documentazione in proprio possesso;

- i) informare l'Istat, senza ingiustificato ritardo, in caso di ispezioni o di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che interessino i trattamenti di dati effettuati per conto dello stesso in esecuzione del presente Protocollo e assistere l'Istat nel caso di richieste ad esso formulate dalla suddetta Autorità riguardanti il trattamento di dati oggetto del presente Protocollo;
- j) informare l'Istat, senza ingiustificato ritardo, in merito a qualsiasi richiesta di comunicazione dei dati personali trattati per conto dello stesso, presentata da autorità giudiziarie o di polizia;
- k) a conclusione delle attività di cui all'art. 4 - con le modalità e nei i tempi che verranno indicati dall'Istat -, a cancellare le informazioni raccolte tramite la compilazione dei questionari informatici, di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità dell'indagine in oggetto e che abbia trattato per conto dell'Istat, producendo una dichiarazione che documenti i metodi di cancellazione sicura e definitiva delle informazioni con i quali si è proceduto a tale operazione da esibire su richiesta dell'Istat;
- l) sorvegliare, anche per il tramite del proprio Responsabile del trattamento dei dati (artt. 37 e 39 Regolamento (UE) 2016/679), l'osservanza della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa, segnalando all'Istat le eventuali problematiche riscontrate in ordine all'applicazione della citata normativa;
- m) mettere a disposizione dell'Istat, qualora richiesta, la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi prescritti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e degli impegni indicati nel presente Protocollo, anche consentendo e collaborando alle eventuali ispezioni disposte dall'Istituto. Nel caso in cui, all'esito delle predette verifiche o ispezioni, le misure adottate dal Responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto ai rischi del trattamento o, comunque, non conformi alla normativa vigente o alle istruzioni impartite dall'Istat, è facoltà di quest'ultimo richiedere l'adozione di misure aggiuntive.

Art. 11 (Utilizzo e diffusione)

1. L'Istat provvederà alla trasmissione dei dati provvisori sull'incidentalità stradale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Difesa, e, con riferimento al territorio di competenza, alle Regioni e agli Enti locali che ne faranno richiesta "in forma aggregata", nel rispetto della disciplina in materia di tutela del segreto statistico di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 322/89. I dati provvisori si riferiscono al complesso delle informazioni raccolte dalla Polizia locale, dai Carabinieri, dalla Polizia Stradale e dagli altri organi di rilevazione.

2. L'utilizzo dei dati provvisori, raccolti ed elaborati in attuazione del presente Protocollo, può essere effettuato, anche prima della validazione da parte dell'Istat, con riferimento ai soli ambiti territoriali di competenza, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero della Difesa, dalle Regioni e dagli Enti locali aderenti al presente Protocollo. La richiesta di dati provvisori, limitatamente all'ambito territoriale di competenza, può essere avanzata anche dalle altre Regioni ed Enti locali, non aderenti al Protocollo di intesa. L'utilizzo sarà esclusivamente per fini statistici e istituzionali, nel rispetto dei criteri definiti dal Comitato di cui all'art. 6 e con la specificazione che si tratta di dati provvisori.
3. La diffusione dei dati provvisori deve avvenire con citazione del presente Protocollo in questi termini: *“Dati provvisori diffusi in base all’art. 11 (Utilizzo e diffusione) del Protocollo di intesa tra Istat, Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Unione delle Province d’Italia, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull’incidentalità stradale”*.
4. La comunicazione a soggetti determinati e la diffusione dei dati definitivi, “in forma aggregata”, nel rispetto della disciplina in materia di tutela del segreto statistico di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 322/89, può avvenire unicamente in seguito alla validazione effettuata dall'Istat.
5. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di diffusione dei risultati delle rilevazioni statistiche ufficiali contenute nell'Accordo sottoscritto in data 6 luglio 2017 tra l'Istat e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e quelle contenute nell'Atto di indirizzo del COMSTAT del 27 marzo 2018, n. 3.

Art. 12

(Durata e decorrenza)

1. Il presente Protocollo ha validità di quattro anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere prorogato per espressa volontà delle Parti da manifestarsi, prima della scadenza, con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula del Protocollo stesso.

Art. 13

(Foro competente)

1. Per ogni controversia inerente il presente Protocollo è competente il Foro di Roma.

Firmato digitalmente dalle parti



Il Presidente
dell'Istat

Il Direttore del Servizio
di Polizia Stradale

Il Capo del
Il Reparto del Comando generale
dell'Arma dei Carabinieri

Il Capo del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e il personale

Il Presidente della
Conferenza delle Regioni e
Province autonome

Il Presidente
dell'UPI

Il Presidente
dell'Anci